



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
1° SETTORE-SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI
AREA FISCALITA' LOCALE

INFORMATIVA TARI 2022

**SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
DELIBERA ARERA N. 444/2019**

CHE COS'E' LA TARI?

La Tari è il tributo sui rifiuti. È destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

CHI DEVE VERSARLA

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. E' composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Il C.C., con Deliberazione n°11 del 25/03/2021, ha approvato per l'anno 2022, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

COME SI DETERMINA

Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa si fonda sui coefficienti Ka (per la parte fissa e Kb (per la parte variabile). La parte fissa è calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo mentre la parte variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato dalle risultanze anagrafiche **al 1° gennaio dell'anno di imposizione**, con riferimento all'immobile oggetto di tassazione.

Per le utenze non domestiche, la tariffa dipende dai coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile). La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia).

La legge istitutiva della TARI dispone che ai contribuenti venga applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, fissato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4 %.

CHI EROGA IL SERVIZIO

**IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E' EROGATO DA:
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA S.R.L. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale Z.A.
Lotto C 70056 MOLFETTA (BA). tel: 080/3387574 - 080/9900462 - LUN – VEN 8:00-14:00
MAR e GIOV 15,00-18,00.**

link: www.asmmolfetta.it;

e-mail: info@asmmolfetta.it; portaaporta@asmmolfetta.it; PEC: asmmolfetta@initpec.it;

NUMERO VERDE: 800139323;

Il Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è erogato dall'Area Fiscalità Locale del Comune.

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

Parte fissa

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n. componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze

domestiche n = n.componenti

nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m² determ. Tra costi fissi attrib. a utenze domestiche e su sup. totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib. di superfici e n. componenti

Parte variabile

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu$$

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Parte fissa

Si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc), in particolare:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per utenza non domestica di tipologia ap e superficie Sap (superficie locali attività produttiva)

Qapf = quota unitaria €/m² determ. da rapporto tra costi fissi attrib. a utenze non domest. e sup. tot. Ut. not Dom. corretta da coeffic. potenz. produzione (Kc) Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attività per aree geografiche e grandezza comuni

Parte variabile

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kd.

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m² anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni.

RIDUZIONI ED ESENZIONI COME DA REGOLAMENTO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con provvedimento del Consiglio comunale n. 20 del 22/04/2021, dispone:

1. L'esenzione della tariffa per l'abitazione occupata da nucleo familiare assistito dal Settore Socialità del Comune (limitatamente al periodo di assistenza);
2. La riduzione della tariffa al 30% per le utenze, domestiche e non domestiche, poste nelle zone c.d. non servite, intendendosi come tali tutte le zone del territorio comunale nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e che non risultano servite dai c.d. ecopoint in quanto distanti oltre 2 Km.;
3. La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l'abitazione occupata da nucleo familiare, ancorché composto da una persona con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al trattamento minimo I.N.P.S.;
4. La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l'unità immobiliare utilizzata da libero professionista o imprenditore in forma individuale con invalidità temporanea assoluta (100%) riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92;
5. La riduzione della tariffa nella misura del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, dichiarando a tal fine che non intende cedere detto alloggio in locazione o comodato;
6. La riduzione della tariffa di riferimento come da Regolamento per nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% , ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;

7. La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche che avviano a recupero rifiuti assimilati;
8. La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche nelle categorie di “**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**” e “**Bar, caffè, pasticceria**” prive di macchine adibite al gioco d’azzardo o scommesse.
9. Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani eseguito in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta alle utenze domestiche una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore a € 60,00 da riconoscere al contribuente nella misura di € 5,00 per ogni 8.000 punti, da applicare sulla tassa dovuta per l’anno successivo.
10. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune entro i termini di legge con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le utenze non domestiche che hanno precedentemente optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al Comune. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. La comunicazione, anche nella forma dell’autocertificazione, sarà oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente. La documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati. (Delibera ARERA del 18/01/2022 n. 15 art.3, comma 2).

Per ottenere le predette esenzioni o riduzioni occorre presentare al Protocollo il **MODELLO AGEVOLAZIONI TARI** entro l’anno di riferimento d’imposta unitamente, per alcune fattispecie, alla relativa:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assegno sociale 2022;**
- 2) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Giochi d’azzardo 2022;**
- 3) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà immobile tenuto a disposizione 2022;**
- 4) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà minimo Inps 2022;**
- 5) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà fuoriuscita dal servizio pubblico 2022;**
- 6) Modello agevolazioni TARI 2022;**
- 7) Modello di richiesta per comunicazione atti a mezzo posta elettronica 2022;**
- 8) Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ECOPOINT TARI 2022;**

L’inizio e la variazione dell’occupazione deve essere dichiarata con la **DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE**.

La fine dell’occupazione deve essere dichiarata con la **DENUNCIA DI CESSAZIONE**.

RIDUZIONI ART. 34 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI

Per l'anno 2022, preso atto che l'intero sistema di gestione del servizio continua a risentire profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, sono adottate misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze causata dalla emergenza sanitaria.

Dette misure consistono nell'adozione di fattori di rettifica agevolativi, in favore di talune tipologie di **utenze non domestiche**, sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti; l'agevolazione consiste nella riduzione della quota fissa e variabile della tariffa, in percentuale fissa, come di seguito specificato:

Categoria	Coefficiente di riduzione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40%
Cinematografi e teatri	40%
Impianti sportivi e Scuole di ballo	40%
Esposizioni, autosaloni	10%
Alberghi con ristorante	40%
Alberghi senza ristorante	40%
Uffici, agenzie (escluso agenzie funebri)	20%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30%
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cartoleria, ferramenta e ombrelli, antiquariato	30%
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	15%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45%
Mense, birrerie, hamburgerie	45%
Bar, caffè, pasticceria	45%
Discoteche, night club	40%

La predetta riduzione è corrisposta nell'anno 2022 direttamente nell'avviso di pagamento, senza alcun onere formale per il contribuente.

Quando e come si versa

I versamenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze:

- 1. prima rata: termine di scadenza 31 luglio 2022 ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento**
- 2. seconda rata: termine di scadenza 31 agosto 2022**
- 3. terza rata ovvero unico versamento: termine di scadenza 31 ottobre 2022**
- 4. quarta rata termine di scadenza 30 novembre 2022**
- 5. quinta rata termine di scadenza 31 dicembre 2022**

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia presso gli sportelli TARI dell'Area Fiscalità Locale:

INFO: Utenze domestiche: 080/3359236-245-318

Utenze non domestiche: 080/3359314-336

Riduzioni: 080/3359204

Email: settore.tributi@comune.molfetta.ba.it PEC: tributi.tari@cert.comune.molfetta.ba.it

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

E' importante sapere che:

la normativa della TARI prevede la riscossione in autoliquidazione e l'invio dei modelli di pagamento da parte del Comune è al solo fine di agevolare l'adempimento del contribuente.

Per la ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico, il cittadino dovrà recarsi presso i ns. uffici per la sottoscrizione di un modulo per l'assenso e l'utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica.

Per ogni ulteriori informazioni, o per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, i cittadini possono rivolgersi all'Area Fiscalità Locale, in via Carnicella.

Gli sportelli sono aperti al pubblico:

lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

INFO: Utenze Domestiche: 080/3359236-245-318

Utenze Non domestiche: 080/3359314 – 336

Riduzioni: 080/3359204

Email: settore.tributi@comune.molfetta.ba.it **PEC:** tributi.tari@cert.comune.molfetta.ba.it

AVVERTENZE

In caso di omesso/parziale versamento, è notificato al contribuente, anche a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta di pagamento, con indicazione della somma da versare comprensiva di sanzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% dell'importo dovuto e non versato, sanzione non riducibile) e interessi in misura pari al tasso di interesse legale, nonché con addebito delle spese di notifica. L'inadempimento ulteriore comporta l'avvio delle procedure esecutive (riscossione coattiva in unica soluzione) per il recupero delle somme non versate, ivi comprese sanzioni ed interessi, con la maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e con aggravio di spese di riscossione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La tassa è disciplinata dalla normativa di riferimento, specificatamente:

- Art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 nella parte che disciplina la TARI;
- Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021.
- Delibere ARERA n. 443/2019/RIF, n. 444/2019/RIF, n. 493/2020/R/RIF, n. 363/R/RIF e n. 15/2022/R/RIF.

Per l'anno 2022, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2022, si approva il Piano Tariffario nel quale sono esplicitate le tariffe TARI.

COMUNICAZIONI ARERA